



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

## **IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010;

**Visto** il D.P. n. 200 del 12.06.2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l’Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

**Visto** il D.P. n. 397 del 19.01.2009, con cui è stata rilasciata al Laboratorio “LACHIMER” di Foggia l’autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, e successivi rinnovi, da ultimo il D.P. n° 333 del 7.10.2020, con efficacia fino alla data del 8.10.2025, con estensione all’esecuzione e certificazione delle prove facoltative sugli aggregati;

**Visto** il D.P. n° 65 del 31.03.2021, con efficacia fino alla data del 08.10.2025, con cui l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione con estensione alle prove facoltative sugli aggregati è stata trasferita dalla Società “LACHIMER” alla Società “MISURLAB” srl, Via Manfredonia km 2,200 – 71121 Foggia (FG);

**Visto** il D.P. n° 419 del 02.12.2022 con cui l'autorizzazione della società "MISURLAB S.r.l." di Foggia (FG) è stata ulteriormente estesa alle prove facoltative di carico su piastra e di carico su pali;

**Vista** la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione del Laboratorio "MISURLAB S.r.l." di Foggia (FG) e recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 5289-5292 del 24.04.2025 e 5747 del 07.05.2025;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

## D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al Laboratorio "MISURLAB S.r.l." sito in Via Manfredonia km 2,200 – 71121 Foggia (FG), con estensione alle seguenti prove facoltative, così definite ai sensi del punto 5 della medesima Circolare n. 7617/2010:

- prove sugli aggregati:
  - determinazione della forma dei grani (coefficiente di appiattimento);
  - determinazione della forma dei grani (indice di forma);
  - determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi;
  - determinazione del contenuto di conchiglie;
  - prove dell'equivalente in sabbia;
  - prove del blu di metilene;
  - resistenza all'usura (micro-Deval);
  - resistenza alla frammentazione (Los Angeles);
  - determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari;
  - determinazione del valore di levigabilità e abrasione;
  - resistenza al gelo e disgelo;
  - potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali;
  - determinazione dei contaminati leggeri;
  - determinazione del contenuto in sostanza organica (humica);
  - determinazione del contenuto in Cloruri, Solfati solubili in acido, Zolfo;
  - contenuto di carbonato negli aggregati fini;
- prove esterne:
  - prove di carico su piastra;
  - prove di carico su pali.

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì

l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Francesco CELA.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia a decorrere dalla data del 09.10.2025 fino al 08.10.2030 e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Il Presidente Coordinatore  
Ing. Alessandro GRECO

Il Dirigente della Div. I - STC  
Ing. Luisa OTTOLENGHI